



# CITTA' DI RAGUSA

*Ordinanza Sindacale numero 502*

*Data di registrazione 29/05/2025*

**OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA, DELLA SICUREZZA URBANA, DEL DECORO E DELL'AMBIENTE DELLA FRAZIONE BALNEARE DI MARINA DI RAGUSA DAL 30 MAGGIO AL 30 SETTEMBRE 2025.**

**SETTORE 08 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA SICUREZZA URBANA**

**PREMESSO** che continue segnalazioni sono pervenute da parte di cittadini circa gli atteggiamenti di utenti, spesso di giovane età, che utilizzano in modo scorretto e indecoroso gli spazi e le aree pubbliche della frazione balneare di Marina di Ragusa, individuate sulla planimetria allegata alla presente, in misura sempre più ripetuta, dove si verificano gravi fenomeni di degrado della vivibilità urbana e precisamente:

- uso di diffusori musicali che disturbano la quiete pubblica;
- presenza di raggruppamenti di soggetti che stazionano nei predetti spazi pubblici in ostentata oziosità e dediti ad una consumazione continuata di bevande alcoliche che generano alterchi ad alta voce, aggressioni verbali anche nei confronti dei passanti, nonché comportamenti offensivi alla pubblica decenza;
- litigi, risse e violenze che costringono a frequenti interventi della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine, anche su patrimonio privato;
- abbandono incontrollato di contenitori di bevande, soprattutto di vetro e lattine;
- mancata rimozione di deiezioni organiche all'aperto, sporcizia diffusa...;

**CONSIDERATO** che la situazione di degrado sociale e strutturale delle aree coinvolte è ascrivibile, in particolar modo, al consumo all'aperto di sostanze alcoliche da parte di soggetti che fruiscono in modo improprio dell'occupazione degli spazi in argomento, e determina anche l'insorgere di fenomeni di tensione sociale in atto fra gli abitanti delle zone in discorso;

**CONSIDERATO** che simili fenomeni, gravemente degenerativi della vivibilità negli spazi pubblici sopramenzionati, generano una forte turbativa alla sicurezza urbana, impedendo la normale fruibilità di tali aree, in particolare da parte delle fasce di popolazione più deboli, quali anziani e bambini, che si sentono e si trovano in oggettive condizioni di potenziale pericolo;

**CONSIDERATO** che quanto sopra lamentato ed evidenziato trova conferma nell'attività di monitoraggio del territorio, soprattutto nelle aree predette, dai quali è emersa la gravità del fenomeno, con rilevazione di

comportamenti fortemente incidenti sulla vivibilità delle stesse zone;

#### **RILEVATO CHE:**

- a fronte della situazione sopra evidenziata, occorre adottare provvedimenti atti a contenere il fenomeno ed assicurare un'ordinata e civile convivenza nell'interesse della cittadinanza, individuando ed intervenendo negli ambiti urbani e nei siti ove è necessario contrastare i fenomeni di disturbo più rilevanti, al fine di eliminare il grave pericolo e la minaccia alla sicurezza urbana sotto i distinti profili dell'offesa al pubblico decoro e grave turbativa al libero utilizzo ed alla normale fruizione degli spazi pubblici, nonché all'insorgenza di fenomeni criminosi;
- tali misure si inseriscono in un quadro finalizzato a recuperare la vivibilità del territorio colpendo in maniera più efficace illeciti di gravità anche molto diversa fra loro, ma tutti tali da contribuire al disfacimento del tessuto sociale ed alla diffusione di un sentimento di insicurezza collettiva;
- tale quadro comprende anche specifici interventi sanzionatori nell'ambito del sistema penale, determinanti possibili interazioni di carattere amministrativo e sociale;
- al fine di determinare condizioni di maggior tutela della sicurezza urbana ed incolumità pubblica nelle aree interessate da simili fenomeni aggregativi e molesti, quali evidenziate in premessa, occorre pertanto stabilire, **con decorrenza dal 30 maggio 2025 e fino alla data del 30 settembre 2025**, il divieto di consumo di bevande alcoliche all'aperto negli spazi pubblici individuati;

**DATO ATTO** che la giurisprudenza amministrativa è ormai unanime nel ritenere che il potere sindacale di ordinanza contingibile e urgente, previsto dall'art. 54, comma 4, del TUEL al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini costituisce un rimedio giuridico straordinario, dagli effetti particolarmente incisivi nella sfera riservata di libertà e proprietà dei privati, che necessita una verifica particolarmente rigorosa circa la sussistenza, nel singolo caso concreto, dei presupposti previsti dalla legge per la sua applicazione, sia sotto il profilo della ricorrenza di situazioni di oggettivo pericolo per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, sia sotto quello della inevitabilità del ricorso a tale strumento straordinario;

**EFFETTUATA** un'attenta verifica della situazione concreta come sopra riportata e ritenuti sussistenti i presupposti che legittimano un provvedimento *extra ordinem*, alla luce delle continue segnalazioni e dei tentativi di contenimento avviati negli ultimi mesi dall'A.C. che si sono verificati con frequenza;

#### **ATTESO CHE:**

- a salvaguardia della vivibilità, sicurezza urbana e fruibilità degli spazi e per la tutela del decoro urbano, salvo il fatto non costituisca illecito penale od amministrativo, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico degli spazi individuati sulla planimetria allegata, **occorre vietare il consumo sul posto o detenere ogni genere di bevanda alcolica e forme di bivacco;**
- **a tutela della quiete pubblica occorre vietare ogni attività ludica che comporti disturbo di ogni genere all'interno dell'area del perimetro della planimetria allegata alla presente;**

**PRESO ATTO** delle risultanze dell'ultimo, in ordine di tempo, Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica, tenutesi presso la Prefettura di Ragusa **in data 28/05/2025**, ove si è dato atto che occorre adottare un provvedimento urgente per evitare il protrarsi delle suddette problematiche;

#### **VISTI:**

- l'art. 54 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e ss.mm.ii.;
- il D.M. Interno 5 agosto 2008; la L. n. 94/2009 e ss.mm.ii.;

- il D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, coordinato con la L. di conversione n. 48/2017;
- la Circ. Ministero dell'Interno – Dipartimento di P.S. – prot. n. 4228/2017”;
- l'art. 50, c. 5, D.lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. n. 14/2017 coord. con la L. di conv. n. 48/2017 cit.;
- la L.R. n. 28/2000;
- la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3644/C del 28-10-2011 e ss. mm. e ii., nella parte in cui viene chiarita, fra l'altro, la possibilità di prevedere vincoli e limiti agli orari di apertura e di chiusura per motivi di pubblica sicurezza, decoro, vivibilità dell'ambiente e quant'altro;

**TENUTO CONTO** che la presente ordinanza è da comunicarsi, ai sensi dell'art. 54, c. 4, TUEL, al sig. Prefetto di Ragusa;

**ATTESA** la propria competenza;

#### **ORDINA**

- 1) **a partire dal 30 maggio 2025 e fino alla data del 30 settembre 2025** nelle aree e vie di cui all'allegata planimetria, parte integrante dell'atto, il divieto di assembramenti, anche occasionali, non finalizzati alla corretta fruizione sociale dell'area, ed in special modo in forma di bivacco e/o con schiamazzi (compreso l'utilizzo di diffusori musicali);
- 2) **a partire dal 30 maggio 2025 e fino alla data del 30 settembre 2025**, nelle aree e vie di cui all'allegata planimetria, parte integrante dell'atto, il divieto di consumo all'aperto di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro e/o alluminio, nonché il deposito, l'abbandono e la dispersione sul suolo pubblico di contenitori in vetro, bottiglie di vetro, lattine e qualsiasi altra tipologia di rifiuto;
- 3) **a partire 30 maggio 2025 e fino alla data del 30 settembre 2025** nelle aree e vie di cui all'allegata planimetria, parte integrante dell'atto, il divieto di qualsiasi attività ludica dalla quale ne consegue il disturbo della quiete pubblica;

#### **DISPONE**

- *che all'atto della contestazione, i trasgressori, anche in applicazione di quanto previsto per le ipotesi di c.d. Daspo Urbano, cessino il comportamento scorretto e rimuovano eventuali rifiuti o altro materiale residuo al loro stazionamento;*
- *che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sino all'emanazione di altro provvedimento integrativo o modificativo della presente e, in ogni caso, fino alla data del 30 settembre 2025;*

#### **DEMANDA**

- *al Comando Polizia Municipale e a tutte le altre Forze dell'ordine di verificare l'avvenuta esecuzione del presente atto/provvedimento, nei termini da esso previsti;*

#### **AVVERTE CHE**

- *fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da specifiche leggi di settore e regolamenti vigenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00;*

#### **INFORMA**

che contro il presente provvedimento può esser proposto ricorso al TAR Sicilia entro 60 gg. dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. n. 1034/1971, o, in via alternativa, ricorso

straordinario al Presidente della Regione entro il termine di 120 gg. dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del DPR n. 1199/1971;

### **DISPONE**

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito Internet del Comune, nonché distribuita a tutti i locali commerciali della zona interessata, comunicata al sig. Prefetto di Ragusa, alla Questura di Ragusa, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza oltre che inviata al Corpo di Polizia Municipale di Ragusa per farla osservare.

La presente revoca le precedenti ordinanze emanate in materia.

La pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone.

Il Responsabile del Procedimento  
Ravallese Umberto

Sindaco  
CASSI' GIUSEPPE / InfoCamere S.C.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)